

IL VICARIO
DELLA MAGNIFICA CASA
DE' MERCANTI.

MAlgrado il XXI. de' Capitoli dell'Arte de Caldereri di questa Città presi nella legal Convocazione dell'Arte stessa, approvati dalla Magnifica Città, e sanciti dal Veneto Senato, col quale fu soltanto permesso alli così detti Parolotti che volessero girar per la Città, Sottoborghi, e Territorio colle loro Bolgie, o sian Baschiere per acconciar Lavezi e Vasi vecchi di Rame, e rivenderne anco de nuovi, ma però bollati e comprati da' Confratelli dell'Arte, non mai fabbricarne de nuovi per venderli, e che possano anco tenir aperta Bottegha ad uso però soltanto del loro Mestiere e delle Vendite come sopra permesse, col dovere per altro di levare il solito Mandato di licenza che viene rilasciato dal Massaro dell'Arte come in detto Capitolo; si è introdotto un abuso che detti Parolotti girando per la Città si formano per le Strade una provisional Fucina, ed ivi lavorano eccedendo la facoltà loro concessa, ed inoltre la maggior parte di essi neppur levano detto Mandato; Perciò sopra le istanze dell'Arte suddetta de Calderari, facciamo col presente Proclama

in-